

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING CON PROMOTORE, DELLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 193 DEL D.LGS. 36/2023**

Disciplinare di gara redatto in conformità al Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>3</b>
<b>PREMESSE</b> .....	<b>3</b>
<b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2. DOTAZIONI TECNICHE</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3. IDENTIFICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1. DOCUMENTI DI GARA</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2. CHIARIMENTI</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3. COMUNICAZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1. DURATA</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</b> .....	<b>9</b>
<b>3.3. MODALITA’ DI ESECUZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>3.4. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</b> .....	<b>11</b>
<b>6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</b> .....	<b>11</b>
<b>6.2. REQUISITI DELL’ESECUTORE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>11</b>
<b>6.3. REQUISITI DELL’ESECUTORE DEI LAVORI</b> .....	<b>12</b>
<b>6.3.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO INCARICATO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>12</b>
<b>6.4. REQUISITI PER I PROGETTISTI</b> .....	<b>13</b>
<b>6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA’</b> .....	<b>13</b>
<b>6.4.2 REQUISITI DI IDONEITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO</b> .....	<b>14</b>
<b>6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</b> .....	<b>15</b>
<b>6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI</b> .....	<b>16</b>
<b>6.7. REQUISITI DEL PROGETTISTA</b> .....	<b>16</b>

7.	AVVALIMENTO .....	16
8.	SUBAPPALTO .....	17
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	18
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	18
11.	SOPRALLUOGO .....	20
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	20
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	21
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	22
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
15.1.1.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	24
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	25
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	25
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	25
16.	OFFERTA TECNICA.....	26
17.	OFFERTA ECONOMICA .....	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	28
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	30
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	30
18.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	31
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	31
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	31
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	32
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	32
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	33
24.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	33
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	34
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	34
27.	ACCESSO AGLI ATTI .....	35
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	35
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	35

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA SOPRASOGLIA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING CON PROMOTORE, DELLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE PER LA DURATA DI 15 ANNI

#### PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 971 del 06/10/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare, mediante procedura aperta, la concessione, della durata di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nella versione ante correttivo D.Lgs. n. 209/2024), della gestione del sistema cimiteriale comunale, comprensivo della realizzazione di nuove sepolture e interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva e pubblica cimiteriale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel di Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di Partenariato Pubblico Privato presentata dal costituendo RTI composto da Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Albiate (MB), Via Italia n. 3 e Zanetti Srl, con sede legale in Milano (MI), Via Emilio Visconti Venosta n. 7, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Lissone con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/06/2025 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/07/2025. Tale proposta e i relativi allegati tecnici, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/06/2025, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/07/2025 e con determinazione dirigenziale n. 940 del 01/10/2025, sono posti a base di gara.

La relazione ex art 14 del D.Lgs. n. 201/2022, redatta dal RUP in data 04/06/2025, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/07/2025.

Con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2025, è stato, altresì, attribuito al costituendo R.T.I. composto da “Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus - Zanetti Srl”, la qualifica di promotore e quindi il diritto di prelazione di cui all’art. 193 – comma 8 – del D.Lgs. n. 36/2023.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

- al Decreto Ministero dell’ambiente 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;
- al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021 recante “Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti”;
- al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 recante “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:  
<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento dei servizi/lavori è: Lissone (MB) [codice NUTS ITC4D]

CIG B882F24AED - CUI S02968150157202500017 - CUP E99I25000560007.

Il Responsabile unico del progetto è l’Arch. Salvatore Di Sarno Giusto, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – indirizzo e-mail [lavoripubblici@comune.lissone.mb.it](mailto:lavoripubblici@comune.lissone.mb.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dr. Giuseppe Genna, Funzionario E.Q. dell’Unità Provveditorato e Gare - indirizzo e-mail [acquisti@comune.lissone.mb.it](mailto:acquisti@comune.lissone.mb.it).

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il Contact Center di ARIA SPA telefonando al numero verde 800.116.738 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto di fattibilità tecnico-economica composto dai seguenti elaborati:
  - 0 Elenco documentazione;
  - 01 Relazione generale e d'accompagnamento al PEF;
  - 02 Relazione d'asseverazione del PEF;
  - 03 Bozza di convenzione;
  - 04 Matrice dei rischi;
  - 05 Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione;
  - 06 Piani tariffari;
  - 07 Relazione tecnico-generale opere cimiteriali;
  - 08 Relazione tecnico - generale opere tecnologiche;
  - 09 Quadro economico opere;
  - 10 Computo metrico estimativo opere cimiteriali;
  - 10.1 Analisi prezzi opere cimiteriali;
  - 11 Computo metrico estimativo opere tecnologiche;
  - 11.1 Analisi prezzi opere tecnologiche;
  - 12 Elaborati grafici opere cimiteriali;
  - 13 Elaborati grafici, schemi elettrici opere tecnologiche;
  - 14 Piano Sicurezza e Coordinamento opere;
  - 15 Disciplinare descrittive e prestazionali opere cimiteriali;
  - 16 Disciplinare descrittive e prestazionali opere tecnologiche;
  - 17 Cronoprogramma;
  - 18 Piano preliminare di manutenzione opere cimiteriali;
  - 19 Piano preliminare di manutenzione opere tecnologiche;
  - 20 Determinazione dei corrispettivi dei servizi di architettura e d'ingegneria;
  - 22.1 Incidenza manodopera opere cimiteriali;
  - 22.2 Incidenza manodopera opere tecnologiche;
  - 22.3 Incidenza manodopera servizi;

Project gestione cimiteriale Valutazione di Convenienza e Fattibilità ex Art. 175 co 2;
- b) Relazione ex Art. 14 del D.Lgs. 201/2022;
- c) Relazione convenienza e fattibilità RUP;
- d) Verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnica economica;

- e) Validazione;
- f) Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/06/2025 di approvazione della proposta di project financing;
- g) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/07/2025 di valutazione della modalità di gestione del servizio pubblico locale del sistema cimiteriale comunale e dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e 193 del D.Lgs. 36/2023;
- h) Bando di gara;
- i) Disciplinare di gara;
- j) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel";
- k) Documento di gara unico europeo (DGUE Request);
- l) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (ALLEGATO A);
- m) Codice di comportamento del Comune di Lissone, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2022 (ALLEGATO B);
- n) Patto di integrità Comune di Lissone, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 4 giugno 2014 (ALLEGATO C);
- o) Patto integrità Regione Lombardia, ai sensi della DGR XI/1751 del 17 giugno 2019, visionabile anche sul sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali" (ALLEGATO D);
- p) Informativa trattamento dati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018 (ALLEGATO E);
- q) Modello offerta tecnica (ALLEGATO F);
- r) Modello di offerta economica (ALLEGATO G);
- s) Elenco personale uscente (ALLEGATO H);
- t) Regolamento comunale del servizio cimiteriale (ALLEGATO I).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi di gara", al seguente link: [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it) e sulla Piattaforma Sintel all'indirizzo: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla medesima Piattaforma Sintel attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura".

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante ([www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it)), nonché sulla piattaforma Sintel di ARIA Spa ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) nella sezione "Documentazione di gara" relativa alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La Concessione ha per oggetto la gestione, della durata di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del sistema cimiteriale comunale, comprensivo della realizzazione di nuove sepolture e interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva e pubblica cimiteriale.

In particolare, al Concessionario verranno affidate le seguenti prestazioni:

#### Servizio base:

- Apertura e chiusura del cimitero con osservanza degli orari stabiliti;
- Servizio di custodia e sorveglianza;
- Pulizia delle strutture e delle aree verdi;
- Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione delle salme;
- Gestione del servizio di illuminazione votiva;
- Gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali e supporto alla pianificazione del Piano Regolatore Cimiteriale;
- Rilascio, rinnovo e gestione delle concessioni;
- Servizio di ricevimento e relazione con l'utenza;

#### Progettazione e realizzazione di opere:

- Realizzazione di 600 nuove cellette ossario/cinerario;
- Realizzazione di 600 tombe ipogee doppie tradizionali;
- Riqualificazione e potenziamento degli impianti di illuminazione votiva e pubblica con adeguamento e messa a norma;
- Installazione di un impianto fotovoltaico;
- Altri interventi infrastrutturali funzionali alla gestione del servizio tra cui una nuova cella frigorifera;

#### Servizi aggiuntivi:

- Gestione delle operazioni per sepolture "abbandonate" con oneri a carico del concessionario fino alla concorrenza di € 63.199,00.

Gli interventi sono suddivisi in gruppi di lavorazione omogenei, la cui quantificazione è meglio documentata nel computo metrico estimativo.

Le caratteristiche fisiche e dimensionali delle diverse componenti previste sono descritte nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici.

#### Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio sarà svolto in regime di esclusiva dal concessionario, che assumerà piena responsabilità operativa, gestionale ed economica, comprese le attività amministrative connesse (rilascio concessioni, gestione scadenze, relazioni con l'utenza).

Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla documentazione di progetto.

Vista la proposta di project financing ricevuta, la mancata suddivisione in lotti è data dalla opportunità e convenienza per il Comune di Lissone di ricomprendere tutte le attività inerenti alla gestione del cimitero in quanto attività sinergiche.

Il valore presunto della concessione, per la sua intera durata, ai sensi dell'art. 179 del Codice ammonta ad € 9.006.137,00 come meglio evidenziato nella sottostante tabella:

n.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo	Valore complessivo della concessione su 15 anni al netto IVA, comprensivo di investimenti, costi operativi e ricavi attesi
1	Gestione del sistema cimiteriale comunale per la durata di 15 anni	98371110-8 "Servizi cimiteriali"	P	9.006.137,00	9.006.137,00
di cui costi della manodopera					5.234.970,64
di cui costi per la sicurezza					65.424,40

I costi complessivi relativi alla concessione sono meglio evidenziati nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE COSTI	Importo	Importo totale
-------------------	---------	----------------

Costi gestione e manutenzione cimiteriale (anni 15)		7.141.395,00
di cui costi della manodopera	5.013.319,00	
di cui costi per la sicurezza	33.435,00	
Costi realizzazione e opere accessorie		1.098.254,82
di cui costi della manodopera	221.651,64	
di cui costi per la sicurezza	31.989,40	
Costi progetto, sicurezza, collaudi		109.278,77
Costo realizzazione proposta		30.000,00
<b>TOTALE COSTI – COMPRESIVI COSTI SICUREZZA</b>		<b>8.378.928,59</b>

L'importo per i servizi di progettazione è pari a € **105.075,74** al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e IVA per un totale di € 109.278,77. L'importo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla categoria Edilizia E.11 e Impianti elettrici e speciali IA.03.

### 3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo (comprensivo di costi di sicurezza)	Incidenza	Costo manodopera	CCNL da applicarsi	Prevalente o scorponabile	Avvalimento	Subappalto
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG 1	III	SÌ	€ 942.754,82	85,84%	€ 162.137,47	CCNL F012 Edilizia cooperativa	Prevalente	Si	Si rimanda al paragrafo "8. Subappalto" del presente Disciplinare di gara
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	OS 30	I	SÌ	€ 155.500,00	14,16%	€ 59.514,16	CNEL C011 Metalmeccanici Confindustria e	Scorponabile	Si	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.098.254,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 221.651,64</b>				

L'aggiudicatario della presente procedura potrà affidare a terzi la realizzazione dei lavori, strumentali alla gestione del servizio, che verranno indicati nell'offerta, con affidamento nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso e nel rispetto delle richieste qualifiche SOA.

L'importo complessivo delle opere è pari ad € 1.098.254,82 di cui:

- € 221.651,64 per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- € 31.989,40 per costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (D.Lgs. n. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b);
- € 24.000,00 per la fornitura e posa di lastre per chiusura loculi di colombari ed ossari;
- € 15.274,00 per la fornitura in opera di una nuova cella frigorifera compreso lo smaltimento della esistente.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

I lavori sono finanziati con mezzi a carico del concessionario il quale dovrà provvedere alla gestione del cimitero, con proprio personale, per tutta la durata della concessione, ai fini dell'ottimale funzionamento del complesso degli impianti e dei singoli componenti, in condizioni di equilibrio economico finanziario, con l'assunzione dei relativi rischi ed oneri, in aderenza alle prescrizioni del capitolato speciale e prestazionale, contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta deve contenere il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Il piano economico finanziario deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta va indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione di ciascun soggetto al capitale sociale della costituenda società di scopo, ex art. 194 D. Lgs 36/2023.

La società di scopo così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella concessione risultano essere:

➤SERVIZI:

- Cimiteriali: CCNL Cooperative Sociali Codice CNEL: T151

- Elettrici: CCNL Metalmeccanici Confindustria Codice CNEL: C011

➤OPERE:

- Cimiteriali: CCNL Imprese edili ed affini e delle Cooperative: Codice CNEL F012

- Elettriche: CCNL Metalmeccanici Confindustria Codice CNEL: C011.

### **3.1. DURATA**

La durata della concessione è fissata in 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di consegna definitiva della struttura cimiteriale presso la quale espletare i servizi oggetto di concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna, conformemente alle previsioni del piano economico finanziario allegato alla Convenzione. Resta inteso che si tratta della durata massima, anche ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 36/2023.

I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi definiti dall'art.10 della bozza di convenzione.

### **3.2. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico – finanziario asseverato, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e presentato in sede di gara.

Il PEF – Piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione del servizio per tutto l'arco temporale della concessione, dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal PEF a base di gara.

### **3.3. MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'esecuzione del contratto avverrà nei termini stabiliti dalla Convenzione.

In caso di aggiudicazione, la "Bozza di Convenzione" dovrà essere aggiornata sulla base dell'offerta tecnica presentata.

### **3.4. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto previsto nei documenti di gara.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici devono trasmettere all'Ente concedente il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità/patti di integrità allegati al presente disciplinare e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO**

#### **6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

**b) possesso**, pena l'esclusione dalla gara, **dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede; in alternativa dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016); l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere concessionario, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

**c) l'esecutore del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in una delle seguenti categorie:**

- per le attività riconducibili alla gestione di rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 – Sfalci d'erba e ramaglie ovvero per la Categoria 1, Classe D4, relativamente all'esecuzione del servizio principale di sfalcio e diserbo, nonché del servizio secondario di manutenzione e potatura alberi e arbusti;
- per l'attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti, contenuta nel comma 8 dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006; l'iscrizione si inquadra nella Categoria 2bis del D.M. 120/2014 (art. 8, comma 1, lett. b).

Quanto sopra andrà dichiarato, in fase di partecipazione, tramite "impegno" all'interno della "Domanda di partecipazione Allegato A" e successivamente dimostrato, dall'aggiudicatario dell'appalto prima della stipula del contratto, tramite presentazione di copia del certificato di iscrizione.

**d) Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (2020/2021/2022/2023/2024), non inferiore complessivamente ad € 600.000,00 IVA esclusa;**

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del documento eDGUE/Domanda di partecipazione;
- dall'aggiudicatario della concessione, come segue:
  - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

**a) Esecuzione nell'ultimo decennio 2015-2024 di almeno un servizio analogo a quello oggetto della concessione di importo minimo pari a € 300.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del documento eDGUE/Domanda di partecipazione;
- dall'aggiudicatario della concessione, come segue:
  - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## **6.3. REQUISITI DELL'ESECUTORE DEI LAVORI**

### **6.3.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO INCARICATO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

**b) Per la categoria OG1:**

- Possesso di attestazione **di sola costruzione** in corso di validità rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in conformità all'Allegato II.12, come richiamato dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per la **Categoria OG1 in classifica III o superiore**. Tale attestazione deve documentare la qualificazione in categorie e classifiche adeguate. La classifica delle attestazioni S.O.A. di sola costruzione deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza indicati nella Tabella riepilogativa di cui sopra. Oltre a tale requisito il concorrente deve indicare o associare per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (ed il coordinamento) – un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità tecnico – organizzativa ed economico-finanziaria;

Ovvero

- Possesso di attestazione **di progettazione e costruzione** in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in conformità all'Allegato II.12, come richiamato dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per la **Categoria OG1 classifica III o superiore**. Tale attestazione deve documentare la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguata. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione indicati nella Tabella riepilogativa di cui sopra. Lo staff tecnico in organico deve, inoltre, essere in possesso di idonei requisiti.

Nel caso di concorrente tra quelli ex art. 45 del Codice **in possesso di idonea attestazione S.O.A. per attività di progettazione e di esecuzione**, occorre presentare ai fini della partecipazione alla gara:

- attestazione comprovante il possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, rilasciata da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata;
- attestazione comprovante che la propria struttura tecnica possiede i requisiti d'ordine speciale (economico-finanziario e tecnico-organizzativo) previsti dalla normativa vigente e sotto richiamati.

Nel caso di concorrente **in possesso di idonea attestazione S.O.A. per la sola attività di esecuzione** e privo dell'attestazione di qualificazione per l'attività di progettazione o, comunque, nel caso la propria struttura tecnica non possieda i requisiti d'ordine speciale sotto richiamati, occorre presentare ai fini della partecipazione alla gara:

- attestazione comprovante il possesso della qualificazione per attività di sola esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere rilasciata da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata;
- attestazione comprovante che i soggetti indicati o associati per la redazione del progetto esecutivo possiedono i requisiti d'ordine speciale (economico-finanziario e tecnico-organizzativo) previsti dalla normativa vigente e sotto richiamati.

In applicazione del Parere MIMS n. 1094/2021 e della Delibera ANAC 27 aprile 2022, n. 210, è considerata legittima l'indicazione di più progettisti da parte dell'operatore economico concorrente privo dei relativi requisiti di progettazione, senza che i due o più progettisti indicati formino tra di loro un raggruppamento.

- c) Per la categoria OS 30:** possesso di regolare attestazione di qualificazione SOA Categoria OS 30, classifica I o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità; oppure, in alternativa, possesso di regolare attestazione di qualificazione SOA, Categoria OG 11, classifica I o superiore, ex art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023; oppure, in alternativa, dichiarazione di subappalto qualificante.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 36/2023 e i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

## 6.4. REQUISITI PER I PROGETTISTI

### 6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA'

I progettisti indicati devono possedere, alla data di presentazione della domanda:

- a) Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) (PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETA' E PER I CONSORZI) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quella oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 6.4.2 REQUISITI DI IDONEITA' DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

**c) Iscrizione agli appositi Albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle proprie dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

**d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle proprie dichiarazioni, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per le società di ingegneria:

**e) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:**

1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

2) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Il concorrente indica, nelle proprie dichiarazioni, il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra.

L'incarico è espletato da **professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'**integrazione tra le prestazioni specialistiche**.

**È ammessa** la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

**È possibile** indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è **possibile** indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

#### 6.4.3 REQUISITI DI CAPACITA'ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

#### 6.4.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

**a) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **un servizio** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
EDILIZIA E.11 Cultura, vita sociale, sport e culto	I/c	0,95	€ 903.480,82	€ 542.088,49
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	III/c	1,15	€ 155.500,00	€ 93.300,00
<b>TOTALE</b>			€ 1.058.980,82	

La comprova dei requisiti, in fase di gara, è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del documento eDGUE/Domanda di partecipazione;

- dall'aggiudicatario della concessione, secondo le seguenti modalità: per committenze pubbliche, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo dei lavori progettati e del relativo servizio, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Nel caso di committenze private, documentazione idonea quali: dichiarazione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo l'importo dei lavori progettati e del relativo servizio, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo, fatture quietanzate, copia contratti di servizio, altra documentazione ritenuta probatoria.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al punto 6.2.1.b) relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere il concessionario, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.
- Il requisito di cui al punto 6.2.1.c) relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, deve essere posseduto l'esecutore del servizio.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2.1.d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.2.2.a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.
- I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 6.3.1.b) e 6.3.1.c)** devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.5.1 PER IL SOGGETTO PROGETTISTA**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **I requisiti del D.M. 263/2016** di cui al punto **6.4.1, lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al punto **6.4.1., lett. b)** deve essere posseduto da:
  - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al punto **6.4.2, lett. c) relativo all'iscrizione all'Albo/Elenco** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.
- Il requisito di cui al punto **6.4.2 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- Il **requisito di un servizio di punta** di cui al punto **6.4.4 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Il requisito del servizio di punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.  
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito del servizio di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in caso di progettisti in raggruppamento temporaneo, occorre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Con riferimento alla "presenza" del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo quale progettista, si precisa che è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante.

## **6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**Il requisito di cui al punto 6.2.1.b) relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

**Il requisito di cui al punto 6.2.1.c) relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

## **6.7. REQUISITI DEL PROGETTISTA**

La comprova dei requisiti relativi ai titoli di studio è fornita:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo eDGUE e compilazione dell'allegato "*Domanda di partecipazione*" nella parte di competenza;
- in caso di aggiudicazione, fornendo copia dei titoli di studio, dell'iscrizione all'Albo professionale dei Responsabili individuati e copia di eventuali corsi di aggiornamento periodici.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio / White List / Albo Nazionale Gestori Ambientali.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

### **8.1 PER IL SOGGETTO PROGETTISTA**

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, ivi compresa la redazione della relazione geologica, per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, ferma la sua esclusiva responsabilità anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

### **8.2 PER L'ESECUTORE DEI LAVORI**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **8.3 PER L'ESECUTORE DEL SERVIZIO**

È vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'affidamento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del presente Disciplinare di gara e assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati tra la documentazione di gara (Allegato H), con indicazione del numero degli addetti, dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, monte ore, etc.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del project, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente di importo pari ad € 180.122,74.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria; il servizio di tesoreria per il Comune di Lissone è svolto da Banco BPM S.p.A, Piazza Italia n. 1, 20851, Lissone (MB), IBAN IT64R0503433272000000014991.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale, lo stesso fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- g) l'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini della verifica di veridicità e autenticità della polizza;

h) l'impegno del garante, nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC della polizza, a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. n. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche.
- d. Riduzione del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a) e b), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

<b>NORMA</b>	<b>Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO</b>	<b>Ultima versione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia</b>
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	SI
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	SI
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	SI
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	SI
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	SI

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. n. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

### Il sopralluogo è obbligatorio.

Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: necessità di prendere visione delle specificità dei luoghi al fine di garantire un'offerta correttamente proporzionata.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara ad eccezione del proponente.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo accordo con il Comune di Lissone.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro il termine di 10 giorni precedenti il termine di presentazione delle offerte** ed inviata al Comune di Lissone tramite la funzionalità "Comunicazioni Procedura" della piattaforma Sintel e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il Comune di Lissone rilascerà l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso il Comune di Lissone non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B882F24AED	€ 220,00

La stazione appaltante, ai fini dell'ammissione alla gara, accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE o tramite la funzionalità "Verifica Pagamenti" del "Portale dei pagamenti di A.N.AC."

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 11/11/2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato (140 MB nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

La Piattaforma accetta esclusivamente files nei formati indicati nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it), può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Tecnica:** consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente il modello di "Offerta tecnica" Allegato "F" debitamente compilato e firmato digitalmente ed i restanti documenti richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
- **Step 3 – Busta Economica:** l'operatore economico deve inserire la % di ribasso offerta da applicare su tutte le tariffe descritte nel documento 06. "PIANO TARIFFARIO CIMITERIALE", nonché i costi della sicurezza (non inferiori a € 65.424,40), gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo della manodopera (che l'Ente concedente ha stimato in € 5.234.970,64). Inoltre, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, il modello di "Offerta Economica" Allegato "G" debitamente compilato e firmato digitalmente.  
L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare il Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato, di copertura degli investimenti e della connessa gestione del servizio per tutto l'arco temporale della concessione, gli elenchi prezzi e le eventuali analisi prezzi completi della parte economica e il computo metrico estimativo.
- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara (Allegato A "Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE", Allegato F "Modello Offerta Tecnica", Allegato G "Modello Offerta Economica") è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell'eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non superiore a **cinque giorni** - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine di non superiore a cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- 2) DGUE Response;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (eventuale);
- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale).

##### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A denominato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021 recante "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti" e al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 recante "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";
- di applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante/Ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Lissone, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2022 (Allegato B) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le condizioni di cui al Patto di Integrità del Comune di Lissone, approvato con delibera di Giunta comunale n. 222 del 4 giugno 2014 (Allegato C) e al Patto di Integrità della Regione Lombardia (Allegato D) accessibile al seguente link [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali";
- di aver effettuato apposito sopralluogo diretto alla presa visione dei locali oggetto della concessione e di aver valutato i rischi inerenti all'esecuzione di tutte le prestazioni/lavorazioni;
- di essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di ordine speciale;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura;
- di essere in possesso, per la categoria OG 1, di regolare attestazione di qualificazione SOA Categoria OG1 classifica III o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- di essere in possesso, per la categoria OS 30, di regolare attestazione di qualificazione SOA Categoria OS 30, classifica I o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità; oppure, in alternativa, di essere in possesso di regolare attestazione di qualificazione SOA, Categoria OG 11, classifica I o superiore, ex art. 18, comma; oppure, in alternativa, dichiarazione di subappalto qualificante;

- di impegnarsi ad assicurare che l'esecutore del servizio sarà iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle specifiche sezioni indicate dall'Ente Concedente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 ed all'informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato E).

Gli allegati B, C, D ed E non devono essere firmati ed allegati all'interno della busta amministrativa essendo sufficiente la sola presa visione per accettazione degli stessi.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### 15.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'operatore economico DGUE Request in formato xml.

È possibile scaricare il file DGUE Request oltre che dalla piattaforma Sintel anche dal portale della stazione appaltante <https://www.comune.lissone.mb.it/> sezione bandi di gara.

Gli Operatori Economici dovranno:

- generare DGUE Response in formato xml, a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, utilizzando il link diretto presente sulla piattaforma SINTEL nella sezione "PROCEDURE";
- caricare il file xml DGUE Response sulla piattaforma SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa, come allegato alla documentazione di gara. **N.B.: si raccomanda di allegare un file DGUE Response in formato .xml non firmato digitalmente, ai fini della sua corretta lettura in fase di apertura della busta amministrativa.**

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti in coerenza con la Proposta di PPP posta a base di gara (la relazione tecnica verrà resa disponibile, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ai concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria);
- b) una bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi che tenga conto di eventuali migliorie di cui al punto A), senza tuttavia discostarsi dagli elementi essenziali e caratterizzanti lo Schema di Convenzione contenuto nella Proposta di PPP posta a base di gara;
- c) progetto di assorbimento del personale;
- d) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione;
- e) in caso di adozione di un diverso CCNL, la "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" debitamente compilata;
- f) in caso di segreti tecnici e commerciali, la "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali" debitamente compilata e corredata da apposita documentazione a comprova unitamente a copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata per ragioni di riservatezza.

La relazione tecnica (vedasi modello di offerta tecnica di cui all'Allegato F) contiene le proposte di miglioria rispetto:

- alle caratteristiche del servizio e della gestione oggetto della Proposta di PPP posta a base di gara;
- al PFTE che saranno recepite in sede di Progetto Esecutivo.

Le migliorie proposte dovranno tenere conto dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 18.1. La relazione tecnica (vedasi modello di offerta tecnica di cui all'Allegato F) dovrà essere suddivisa in paragrafi coerenti con i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 e dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni: max 30 facciate, formato A4, carattere non inferiore a 12, esclusi eventuali indice e copertina.

Eventuali copertine interne, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

Si precisa che il concorrente che avrà presentato un'offerta tecnica che superi il suddetto numero massimo di 30 facciate, non sarà escluso per tale motivo, ma la propria offerta potrà non formare oggetto di valutazione per la parte eccedente il suddetto numero massimo di pagine.

Progetto di assorbimento del personale, eventuale contratto di avvalimento premiale, documentazione probatoria sulla eventuale equivalenza del proprio CCNL non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto. Bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi, eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Gli elenchi prezzi e le eventuali analisi prezzi completi della parte economica e il computo metrico estimativo saranno da inserire all'interno della busta economica, a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e comprovando le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate.

Allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico, a pena di esclusione, deve:

- a) inserire nel campo "Offerta economica" la % di ribasso offerta da applicare su tutte le tariffe descritte nel documento 06. "PIANO TARIFFARIO CIMITERIALE"; verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;
- b) indicare a Sistema i costi della sicurezza quantificati dall'Ente concedente in € 65.424,40 (non soggetti a ribasso);
- c) inserire gli oneri della sicurezza interni aziendali, stimati dall'operatore economico, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023), connessi con l'attività d'impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023);
- d) inserire i costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023). Qualora l'importo inserito sia inferiore a quello indicato dall'Ente concedente (stimato in € 5.234.970,64), l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, in sede di verifica, che il costo del personale offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare, all'interno dei relativi spazi appositamente creati:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario della concessione, per tutto l'arco temporale di durata della stessa, e con la specifica del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali. Il PEF deve contenere, inoltre, l'indicazione e il calcolo dei seguenti indici: TIR – VAN – DSCR – LLCR, i cui valori debbono essere congrui per garantire la sostenibilità della concessione medesima;
- gli elenchi prezzi e le eventuali analisi prezzi completi della parte economica e il computo metrico estimativo.

A parziale rettifica di quanto indicato nella proposta a base di gara, non dovranno essere inseriti nel Piano Economico Finanziario e nel Quadro Economico i costi relativi agli incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023, che restano in capo all'Ente concedente.

Ai fini dell'eventuale rimborso previsto dall'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (nella versione ante correttivo), dovranno essere indicati gli importi sostenuti per la predisposizione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana, se prodotta in lingua straniera.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. È fatto salvo il disposto di cui all'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'offerta presentata, l'operatore economico dovrà caricare a Sistema il "Modello di Offerta Economica – Allegato G" contenente la composizione dell'offerta con indicazione dei valori relativi alle singole voci riportate. Qualora l'importo indicato per i costi della manodopera sia inferiore a quello determinato dall'Ente concedente, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate, che il costo del personale offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti collegialmente dalla Commissione Giudicatrice in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	Metodologie tecnico organizzative relative alla manutenzione del cimitero e al miglioramento della sostenibilità ambientale del servizio	25	A.1	<b>Attività di manutenzione del cimitero:</b> verranno valutate le modalità adottate per il mantenimento della pulizia e del decoro del cimitero cittadino (art. 9 e art. 11 del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione")	5	
			A.2	<b>Attività di gestione del cimitero:</b> verranno valutate le modalità e procedure adottate per l'attività di ricevimento e supporto al cittadino (art. 31 e art. 32 del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione")	5	
			A.3	<b>Attività di gestione del cimitero:</b> verranno valutate le modalità e procedure adottate per l'attività di pianificazione gestionale (art. 33 del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione")	5	
			A.4	<b>Organizzazione dei cantieri ed accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con le sepolture:</b> verranno valutate le modalità di gestione delle interferenze tra le operazioni cimiteriali e l'accesso dell'utenza	5	
			A.5	<b>Eventuali proposte avanzate autonomamente dall'impresa:</b> in merito all'attività di sorveglianza (art. 8 del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione"), verranno valutate eventuali proposte migliorative sia in termini di innovazione che di efficientamento dei processi e dei risultati	5	
B	Certificazioni	10	B.1	<b>Certificazione secondo la norma UNI ENI ISO 14001 2015</b> , in materia di gestione ambientale: la certificazione deve essere posseduta dall'impresa		3

				aggiudicataria (se singola) o da parte di tutte le imprese che costituiscono l'ATI. In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate designate come esecutrici, nonché dal Consorzio, ove quest'ultimo intenda eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni dedotte in appalto in proprio, cioè mediante l'utilizzo della propria struttura		
			B.2	<b>Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 45001 2018</b> , in materia di gestione della Sicurezza: la certificazione deve essere posseduta dall'impresa aggiudicataria (se singola) o da parte di tutte le imprese che costituiscono l'ATI. In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere c) e d) del Codice, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate designate come esecutrici, nonché dal Consorzio, ove quest'ultimo intenda eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni dedotte in appalto in proprio, cioè mediante l'utilizzo della propria struttura.		4
			B.3	<b>Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001</b> (requisiti minimi del Sistema di Gestione per la Qualità): la certificazione deve essere posseduta dall'impresa aggiudicataria (se singola) o da parte di tutte le imprese che costituiscono l'ATI. In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere c) e d) del Codice, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate designate come esecutrici, nonché dal Consorzio, ove quest'ultimo intenda eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni dedotte in appalto in proprio, cioè mediante l'utilizzo della propria struttura.		3
C	Proposte migliorative	45	C.1	Sarà valutata la proposta migliorativa del servizio di ricerca defunti mediante la creazione di uno o più punti informativi multimediali agli accessi	15	
			C.2	Saranno valutate proposte migliorative di manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti (recinzione perimetrale, ossari e colombari, camera mortuaria e immobile adibito a ufficio e servizi)	10	
			C.3	Saranno valutati interventi per migliorare la fruibilità del cimitero da parte di soggetti diversamente abili (pavimentazione rampe in ghiaietto, pavimentazione vialetti, sostituzione del montascale, ecc.)	10	
			C.4	Saranno valutate ulteriori proposte migliorative inerenti al servizio e non rientranti nelle categorie sopra citate. Verrà data la preferenza rivolta al miglioramento del decoro cimiteriale. A titolo esemplificativo: estensione della	10	

				manutenzione del verde al piazzale esterno e alla manutenzione delle alberature ad alto fusto all'interno del cimitero e sul piazzale esterno, fornitura di annaffiatori, di cestoni porta rifiuti idonei alla raccolta differenziata ed altri elementi di arredo urbano esterni (portabiciclette, panchine, ecc.).		
	Totale	80			70	10

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti tecnici, con riferimento alla valutazione del documento descritto al presente paragrafo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

### 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, sulla base della scala di valutazione di cui alla sottostante tabella.

In relazione agli elementi qualitativi indicati, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato d'appalto, all'innovatività del progetto.

Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno del Progetto la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a "Non valutabile" a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0).

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio. Si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali con conseguente arrotondamento delle successive (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005).

I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	viene indicato qualche contenuto, ma in modo non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti o non pertinenti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistente
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato, ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: "Formula allo sconto massimo":

$$PE = P_{Emax} \times S_o / S_{max}$$

dove:

PE= Punteggio offerta economica

P<sub>Emax</sub>= Punteggio economico massimo assegnabile;

S<sub>o</sub>= Percentuale offerta dal singolo concorrente;

S<sub>max</sub>= Percentuale più alta offerta in gara.

In virtù dell'applicazione dell'anzidetta formula, la migliore offerta economica presentata, ovvero lo sconto massimo, otterrà il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte otterranno una frazione di tale punteggio.

Si evidenzia come la percentuale di sconto indicata sulla piattaforma Sintel e riportata nell'allegato "G", è da intendersi come percentuale unica da applicare su tutte le tariffe descritte nel documento 06. "PIANO TARIFFARIO CIMITERIALE" e non come percentuale di sconto rispetto al valore complessivo della concessione.

#### 18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

dove:

P<sub>i</sub> = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = Sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la scala di valutazione riportata all'art. 18.2.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di un'unica offerta ammessa.

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lissone nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

#### 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 12/11/2025, alle ore 10.00.

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

Le successive sessioni sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità è garantita dallo stesso svolgimento telematico della procedura che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato e la regolare apposizione della firma digitale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) verificare eventualmente l'avvenuto caricamento in piattaforma, da parte dei concorrenti, delle offerte tecniche;
- e) redigere apposito verbale.

Sarà poi la commissione giudicatrice a procedere all'apertura, all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, come meglio precisato negli articoli seguenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, se non contestuale alla prima sessione, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio in due giorni dall'apposita richiesta inoltrata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi, quali anche i costi della manodopera o le voci riportate nel Piano Economico Finanziario (PEF), appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminando le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP, se del caso, richiede al concorrente la presentazione di spiegazioni indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminando le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Acquisito il parere del RUP, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- il RUP attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, recepito il parere del RUP, al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sarà sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il proponente qualora abbia presentato un'offerta ammissibile.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede con la proposta di aggiudicazione al secondo graduato, nonché alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Richiamato l'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, se il promotore non risulta aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale sociale della società dovrà essere quantomeno pari al minimo stabilito dal Codice Civile per la tipologia di società prescelta. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:

- 1) Imposta di Bollo: da quantificarsi in base alla tabella di cui all'Allegato I.4. al D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) Imposta di registro: € 200,00;
- 3) Diritti di segreteria sul valore della stipulazione (L. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni): € 14.853,80.

Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, il concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it).

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia di Milano, via Corridoni.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.